



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2156

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI ROVERETO- variante al piano regolatore generale - "Novembre 2015 anticongiunturale" - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **23 Novembre 2018** ad ore **11:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 24 di data 28 giugno 2017, pervenuta in data 11 luglio 2017, protocollo provinciale n. 384039, il Comune di ROVERETO ha provveduto alla adozione di una variante al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*), seguendo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge.

L'iter di approvazione della variante in argomento è stato sospeso dal 18 luglio 2017 al 20 ottobre 2017 al fine dell'integrazione della documentazione digitale del piano comprensiva dell'attestazione di corrispondenza della copia informatica alla copia cartacea.

La variante in argomento introduce numerose modifiche puntuali sul territorio comunale, principalmente di natura insediativa, volte alla riqualificazione del costruito, alla rigenerazione degli insediamenti, dando risposta, nel contempo, alle esigenze avanzate da privati cittadini per soddisfare bisogni familiari o diffusi alla scala territoriale, nonché esigenze di valenza pubblica e di adeguamento. La variante propone anche la trasformazione in inedificabili delle aree oggetto di specifica richiesta ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015, l'adeguamento degli elaborati del PRG alle disposizioni provinciali per l'unificazione delle segnature di legenda degli strumenti urbanistici, che ha portato alla generale modifica della struttura cartografica del PRG sia in merito all'aspetto grafico che in merito all'attribuzione delle corrette codifiche dei dati di piano nel formato .shp. Infine la variante al PRG in esame propone un aggiornamento delle norme di attuazione in coerenza con il nuovo regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante si è dato atto della modifica alla destinazione di beni gravati da uso civico che ha reso necessario l'avvio della procedura di cui articolo 18 della medesima legge provinciale.

Per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, il Comune di ROVERETO ha provveduto a predisporre il "Rapporto ambientale" i cui esiti sono stati richiamati nella deliberazione di adozione. In tale documento l'Amministrazione comunale ha escluso che la variante al PRG in esame abbia prodotto effetti significativi sul quadro pianificatorio provinciale e locale.

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP nonché con il vigente piano stralcio del PTC della Vallagarina e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 18 dicembre 2017;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza della variante al PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale nonché con il piano stralcio in materia di commercio del PTC della Vallagarina, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 28 /2017, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A);

in tale parere, relativamente alla sicurezza del territorio, sono state riportate le prescrizioni dettate in sede di Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla variante urbanistica adottata, tenutasi in data 23 novembre 2017, alle quali il Comune dovrà dare riscontro in sede di adozione definitiva; quanto alla documentazione cartografica della variante redatta in conformità alle specificazioni tecniche per "Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio", il parere evidenzia la necessità di

introdurre alcune modifiche, integrazioni e verifiche alle rappresentazioni grafiche. Relativamente alla valutazione rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale, il parere richiama le osservazioni espresse dai diversi servizi provinciali interpellati per ambito di competenza, integrate con eventuali elementi di valutazione emersi nel corso della Conferenza di pianificazione, in tema di aree agricole, aree produttive, di aree a bosco, di aree protette, di aree sottoposte a vincolo culturale e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, si segnalano alcune incongruenze e relativamente alla introduzione delle nuove previsioni di natura insediativa e dei relativi servizi, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio richiama il principio di limitazione del consumo del suolo sancito dall'articolo 18 della legge urbanistica del territorio, che in presenza di nuove previsioni insediative richiede la dimostrazione del necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio; relativamente alla riduzione delle aree destinate all'insediamento si richiamano i vincoli dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015. Infine quanto alle norme di attuazione del PRG si richiede un loro aggiornamento e adeguamento rispetto ai contenuti della legge provinciale per il governo del territorio e del PUP.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 12 luglio 2017 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso.

Con nota Prot. 3574, di data 03 gennaio 2018, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 28/17 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di ROVERETO la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n. 17 di data 17 aprile 2018, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva; al riguardo il Comune ha provveduto a predisporre il documento denominato "Controdeduzioni al verbale della conferenza di pianificazione" a supporto dell'aggiornamento della variante operato in sede di adozione definitiva, nel quale ha fornito ulteriori elementi a sostegno delle nuove previsioni introdotte;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante per complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate; il Comune, con nota pervenuta in data 18 maggio 2018, protocollo provinciale 290608, ha infine provveduto a trasmettere la documentazione di variante definitivamente adottata alla Provincia.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante al PRG definitivamente adottata rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione e preso atto del sostanziale adeguamento alle richieste espresse dalle strutture provinciali interpellate, con nota di data 28 giugno 2018, protocollo provinciale n. 376199, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ha espresso un parere con il quale, ha subordinato l'approvazione della variante ad una serie di integrazioni normative e cartografiche al fine di risolvere tutte le incongruenze evidenziate in sede di esame provinciale e sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nel termine di 90 giorni dal ricevimento della nota provinciale.

A seguito della nota di osservazioni del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio il Comune di ROVERETO, ha fatto pervenire in data 06 novembre 2018, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 660045, gli elaborati di variante modificati ed

integrati sulla base di quanto richiesto in sede di valutazione della variante definitivamente adottata.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore, denominata "Novembre 2015 anticongiunturale", del Comune di ROVERETO, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 17 di data 17 aprile 2018, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nel Parere conclusivo della Conferenza di Pianificazione e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C.

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante, iniziato il 19 maggio 2018, si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione entro il termine di 60 giorni, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia.

ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante al PRG - "Novembre 2015 anticongiunturale" di ROVERETO adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 17 di data 17 aprile 2018, le modifiche contenute nel Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 28 di data 18 dicembre 2017 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 28 giugno 2018, protocollo n. 376199;
- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al PRG - "Novembre 2015 anticongiunturale" di ROVERETO adottata definitivamente dal Comune con deliberazione consiliare n. 17 di data 17 aprile 2018 , negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 28 di data 18 dicembre 2017 corrispondente all'allegato A) e la nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 28 giugno 2018 protocollo n. 376199 corrispondente all'allegato B);
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG - "Novembre 2015 anticongiunturale" del Comune di ROVERETO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 12:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
P +39 0461 497055
F +39 0461 497088
uff.urbpu@provincia.tn.it
serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

Conferenza di pianificazione *verbale n. 28/17 del 18 dicembre 2017*

OGGETTO: COMUNE DI ROVERETO: variante al piano regolatore generale Novembre 2015
anticongiunturale - Rif. delib. cons. n. 24 dd. 28 giugno 2017 – adozione preliminare
(pratica 2410).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2017, il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 11.00, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 695544 di data 04, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al PUP.

Prende atto delle presenze di seguito indicate:

Nome e Cognome	ente /servizio	qualifica/titolo parere/delega
Arch. Maurizio Tomazzoni	Comune di Rovereto	Assessore all'Urbanistica
Ing. Luigi Campostrini	Comune di Rovereto	Dirigente
Geom. Roberto Bonatti	Comune di Rovereto	Tecnico progettista
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione	
	Servizio Prevenzione Rischi- Ufficio Previsioni e Pianificazione	
Ing. Cristina Penasa	Servizio Bacini Montani	Parere contenuto in verbale della Conf. Serv. PGUAP del 23.11.2017

Dott.ssa Mariangela Balboni	Servizio Geologico		Parere contenuto in verbale della Cof. Serv. PGUAP del 23.11.2017
	Servizio Foreste e Fauna		Parere prot 618142 del 13.11.2017
	Servizio Agricoltura		Parere prot 721669 del 14.12.2017
Ing. Marianna Marconi	Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (Appa)	funzionario delegato	Delega prot 717524 del 13.12.2017 Parere prot 715939 del 12.12.2017
Dott. Piero Flamini	Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette	funzionario delegato	Delega prot 727863 del 18.12.2017
	Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione		Parere prot 726689 del 15.12.2017
	Soprintendenza per i Beni Culturali		Parere prot 727588 del 18.12.2017 successivamente integrato con postilla posta in calce a mail dd 18.12.2017
	Servizio Opere Stradali e Ferroviarie		-----
	Servizio Gestione Strade		-----
	Servizio Minerario		Parere prot 725422 del 15.12.2017
Arch. Nicla D'Aquilio	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Arch. Angiola Turella	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Presidente	

Prima di procedere all'esame dell'argomento in oggetto il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante al PRG del Comune di Rovereto, il Presidente dà inizio alla discussione.

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28 giugno 2017, pervenuta in data 11 luglio 2017, il Comune di Rovereto ha adottato la variante al PRG denominata "Novembre 2015 anticongiunturale".

Con nota del 18 luglio 2017, prot. 396891, il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio chiedeva al Comune di Rovereto integrazione degli atti di piano riguardante l'attestazione della corrispondenza della copia digitale trasmessa per via telematica alla copia cartacea.

Il piano, integrato dalla documentazione richiesta pervenuta in data 20 ottobre 2017, è stato esaminato dalla Conferenza di pianificazione di data 18 dicembre 2017, che si è espressa secondo quanto riportato nel presente verbale.

Contenuti della variante

Come ampiamente illustrato dall'Amministrazione comunale nell'ambito della Conferenza di pianificazione, la presente variante al PRG è stata avviata nel 2015 al fine di porre in atto misure anticongiunturali e per dare risposta ad alcune esigenze puntuali che si sono tradotte nell'inserimento di alcune piccole variazioni in gran parte di tipo insediativo e più diffusamente in stralcio. Inoltre sono stati modificati, aggiornandoli, alcuni articoli delle Norme di attuazione vigenti.

Nella Relazione tecnico illustrativa che accompagna la Variante in oggetto viene reso esplicito che la medesima risulta in sintonia con le innovazioni promosse dalla nuova legge urbanistica provinciale (L.P. 15/2015) e in contrasto con le recenti problematiche congiunturali che hanno "inibito molti processi di sviluppo urbano sia pubblici che privati". Pertanto gli obiettivi principali risultano essere: la "riqualificazione di edifici o brani di città", il risparmio di territorio aperto non ancora edificato e un approccio dialettico rispetto alle singole istanze pertinenti dei cittadini.

Valutazione del piano

La variante al PRG risulta corredata da tutti i documenti inerenti i nuovi orientamenti di piano e l'accurata relazione illustrativa unitamente alla complessa ma esplicita "Tabella di valutazione delle istanze" supporta le scelte di ritocco al Piano operate. Relativamente alla sintonia e coerenza con le scelte operate in parallelo con il PTC della Vallagarina (di cui è in itinere la procedura di adozione del Piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio e alle aree di protezione fluviale), si rinvia al parere espresso dalla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio per le parti attinenti al territorio di Rovereto.

Come descritto in relazione accompagnatoria, dal punto di vista insediativo non si rilevano trasformazioni di grande portata e pertanto in gran parte condivisibili.

Cartografia della variante al PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l'"Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008.

Si riportano di seguito alcune note specifiche rilevate in fase istruttoria:

Note generali:

-la voce di legenda "Area residenziale per edilizia abitativa" C105_P introdotta con la presente variante, sembra non trovare riscontro nelle norme di attuazione e non è conforme alla legenda standard che prevede invece per il codice C105_P: "area mista prevalentemente residenziale": da chiarire;

Insediamiento storico:

-in legenda sono da correggere i cartigli degli spazi pubblici – viabilità portante VP e viabilità di relazione VR;
-in legenda non è completa l'indicazione della categoria A207_P (riconfigurazione e riordino I) , cartigli e riferimento dei relativi articoli normativi;
nelle aree soggette a norme speciali e nei piani d'area ricompresi all'interno del centro storico, non c'è corrispondenza tra la cartografia (che riporta la sola perimetrazione) ed il dato SHP (che riporta invece anche la destinazione interna es. D110_P, C105_P, F204_P): incongruenza da eliminare;
-i cartigli dei singoli edifici sembrano eccessivi (come dimensione) e non compaiono in cartografia nel caso di edifici di dimensioni contenute: da ridurre;
-in cartografia non è indicato il corretto cartiglio "SR" per le aree "spazi aperti di relazione e qualità paesaggistica" come da legenda e da attributo del dato shp A406_P (cfr. Lizzana, Borgo Sacco ecc.);
-riguardo all'edificio 9977 Borgo Sacco: sembra non completa la categoria di intervento: riconfigurazione e riordino I (cfr. PRG approvato con del. GP n.1310 del 22/06/2012);

E' stato inserito nel fascicolo di raffronto (schede edifici storici) anche l'edificio 4012 p.ed.59 CC Rovereto ma non è chiara quale sia la modifica introdotta;

la modifica introdotta alla scheda dell'edificio 6188 p.ed.528 CC Lizzana non è chiaro a quale osservazione sia collegata;

dati in formato SHP:

- non risulta coerente alla legenda standard, la vestizione grafica del dato Z302_P (vincolo indiretto) nelle cartografie 1:2.000 e 1:5.000;
- le due aree a verde storico esterne al centro storico (A406_P) hanno doppio cartiglio VS (verde storico) e VP-PR (verde pubblico di progetto): da verificare;
- i cartigli della viabilità spesso non risultano correttamente posizionati rispetto al tracciato stradale;
- manca il cartiglio GSV per le due zone commerciali "grandi superfici di vendita" sia in legenda che in cartografia;
- in cartografia manca il cartiglio L-PR per le due aree produttive locali di progetto D105_P;
- per l'autostrada A22 del Brennero non è stato utilizzato il corretto codice F516_P;

Sistema insediativo Infrastrutturale

- in cartografia (1:2000 e 1:5000) non sono visibili: alcune aree PC concessione convenzionata (Z509_P), i percorsi pedonali (F418_L), le due aree estrattive all'aperto L108_P e in sotterraneo L109_P;
- in legenda sembra mancante il dato Z605_P (siti da ripristinare) utilizzato in cartografia (tav. 2.000 e 5.000) ; p.f. 346/1 e limitrofe CC Rovereto (tav.5 - 1:2.000): "aree di recupero ambientale" nel vigente PRG, diventa "discariche per inerti" con vincolo di "sito da ripristinare" senza essere segnalata come variante GPU – da verificare con il parere del servizio competente. Inoltre manca una fascia di verde pubblico lungo la viabilità di progetto; da verificare
- in cartografia (e nei dati SHP) non risulta indicata la perimetrazione delle "aree di integrazione" di cui all'art.12.6 da verificare;
- in legenda non è riportata la perimetrazione relativa a "patti territoriali" art.116 (Z602_P);
- p.ed. 2032 CC Rovereto presso il centro tennis (Lungo Leno – via Dante) annessa alla variante 119.15, cambia destinazione da area a servizi civili-amministrativi ad area sportiva ma non è indicata come variante: da chiarire;
- la galleria di progetto in tav.10 (1:2.000) tra la SP 89 e la SS 46 è stata classificata come galleria locale di progetto: nel PRG vigente le strade sono indistinte tra principali e locali – si consiglia di classificarla "galleria principale di progetto" visto che nel PUP è indicato come collegamento funzionale T;
- risultano solo parzialmente visibili le fasce di rispetto del depuratore G109_P e G110_P (rif. Tav.13 – scala 1:2.000): da correggere;
- in legenda non è riportata la suddivisione delle aree residenziali di completamento in B4.1, 4.2 e 4.3: da integrare;
- in cartografia, il tracciato della ferrovia di progetto risulta in parte "coperto" dalle "zone del settore secondario e terziario D5" rif. Tav 18 -1:2.000: da correggere;
- in cartografia non è indicato "ambito B" nell'area "soggetta a norma speciale 117.23" p.f. 392 CC Lizzana;
- nella tav.2 -1:5.000 non è indicata la numerazione dell'edificio storico isolato n.9004;
- in cartografia non è visibile la perimetrazione dello specifico riferimento normativo Z602_P in riferimento all'art.75BIS (in corrispondenza dell'area produttiva provinciale di riserva);

Vincoli

- non è indicata in cartografia la riserva provinciale Lavini di Marco (pur essendo presente nel dato shp Z316_P) nella tavola 6 (1:5.000);
- in legenda non sono indicati i cartigli per alcune simbologie: siti di interesse comunitario (SIC) e beni ambientali (asterisco verde) inoltre non è indicato l'ambito fluviale di interesse paesaggistico (presente in cartografia e nei dati SHP);
- non sono riportate in cartografia le seguenti aree [rif. tav. 3 e 4 scala 1:5.000]: "aree critiche per alterazione qualitativa della falda (art. 18 bis)" e anche "aree di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda (art. 18 bis)" pur essendo rimasto il riferimento nelle norme di attuazione: da verificare con il parere del servizio competente, eventualmente è da introdurre uno specifico riferimento normativo Z602_P;
- in legenda non è indicata l'area produttiva di interesse provinciale di riserva D103_P rappresentata in tav. 8 (1:5.000) come da PRG vigente, inoltre si evidenzia che non risulta visibile l'indicazione di area di tutela ambientale in sovrapposizione a tale area (aumentare la trasparenza dell'area produttiva di riserva in modo che sia visibile in cartografia anche l'area di tutela ambientale); si chiede inoltre di eliminare il riferimento all'art.75 bis in quanto già presente nella cartografia del sistema insediativo infrastrutturale, in analogia al PRG vigente;
- in tav.4 (1:5.000) non è completa la rappresentazione della carta tecnica per il territorio del Comune di Trambileno (cfr. PRG vigente);
- in legenda non è indicata l'area di protezione dei laghi Z310_P rappresentata in tav.6 (1:5.000) come da PRG vigente.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 23 novembre 2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il seguente parere sulla variante al PRG di Rovereto: "Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama quanto già formalizzato in precedenza precisando che:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

- si propone che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provveda ad evidenziare graficamente (mediante un apposita simbologia) sulla cartografia di ogni piano regolatore generale una volta approvato e conseguentemente sulla cartografia dell'USP, le aree classificate come R3 che a seguito dell'esame dello studio di compatibilità, siano state valutate positivamente;

- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione presente sulla cartografia di piano dove sono evidenziate le previsioni adottate.

Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'Incarico Dirigenziale di programmazione di protezione civile -Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione

dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.

La conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

La Conferenza di Servizi, sentito il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio decide di non prendere in considerazione tutte le varianti denominate "gpu" in quanto derivanti dall'attribuzione delle corrette codifiche shape in adeguamento alla Del. G.P. n. 1227/16 (approvazione delle specificazioni tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi).

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani rileva l'opportunità di inserire nelle carte di piano la nuova idrografia reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP". A questo proposito si segnala che le varianti **5-119-209** si localizzano in corrispondenza di tratti coperti di corsi d'acqua.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Rovereto**:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
5	POSITIVO
10-17-59-61	POSITIVO
20	POSITIVO
21	POSITIVO
22-112	POSITIVO
23	POSITIVO
26	POSITIVO
28	POSITIVO
29	POSITIVO
31	POSITIVO
34	POSITIVO
34.1	POSITIVO
39	POSITIVO
40	POSITIVO
53	POSITIVO
55	POSITIVO
57-150	POSITIVO
58-45-I^	POSITIVO
58-45-II^	POSITIVO
58-45-III^	POSITIVO
58-45-IV^	POSITIVO
69	Si segnala che la variante ricade in gran parte su particella demaniale. Inoltre gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
71	POSITIVO
71	POSITIVO
72	POSITIVO
74	POSITIVO
75	POSITIVO
83	POSITIVO
83	POSITIVO

84	POSITIVO
85	POSITIVO
86	POSITIVO
90	POSITIVO
93	POSITIVO
97	POSITIVO
104	STRALCIO della porzione di variante che ricade a sud: il Servizio Geologico evidenzia che il versante su cui è impostata l'area in esame (porzione di variante sud) è alquanto critico per la presenza al piede di un recente evento franoso probabilmente non ancora stabilizzato. L'area sud della variante in esame, inoltre, è impostata in corrispondenza del margine erosivo della scarpata, su terrazzamenti ripidi, che potrebbero essere coinvolti nell'evoluzione di suddetto dissesto. Per quanto riguarda invece la restante variante (porzione di variante nord), ogni intervento in prossimità del margine della scarpata, in particolare che comporti aumenti del carico sul terreno, dovrà essere attentamente valutato ai fini della stabilità del sito.
108	POSITIVO
110	POSITIVO
111	POSITIVO
115	POSITIVO
118	POSITIVO
118	POSITIVO
119	POSITIVO
119.5	POSITIVO
119.10	POSITIVO
119.11	POSITIVO
119.13	POSITIVO
119.14	POSITIVO
119.15	POSITIVO
119.15	POSITIVO
119.27	POSITIVO
119.34	POSITIVO
119.34	POSITIVO
119.34	POSITIVO
119.39	POSITIVO
119.40	Il Servizio Geologico segnala che la parete rocciosa a monte del sito è stata oggetto in passato di importanti interventi di consolidamento (reti in aderenza e chiodature) a seguito di crolli rocciosi. Si ritiene pertanto che il Piano attuativo PL21 previsto con la variante dovrà tenere conto anche di tale problematica geologica prevedendo, prima della progettazione ed esecuzione dell'intervento, uno studio che verifichi la stabilità della parete rocciosa, ovvero che stabilisca se gli interventi eseguiti fino ad oggi siano sufficienti a garantire la protezione del sito dalla pericolosità individuata (e dall'effettivo aumento dell'esposizione al rischio) o sia necessario integrare preventivamente le opere di difesa senza escludere che le stesse, a carico del proponente/lottizzante, possano essere importanti ed impegnative economicamente.
119.41	POSITIVO
122	POSITIVO
126	POSITIVO
129	POSITIVO
129	POSITIVO
130	POSITIVO
131	POSITIVO
132	POSITIVO

136	POSITIVO
148	POSITIVO
201	POSITIVO
202	POSITIVO
208	POSITIVO
300	POSITIVO
301	POSITIVO
304	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
400	POSITIVO
401	POSITIVO
402	POSITIVO
403	POSITIVO
404	POSITIVO
405	POSITIVO
406	POSITIVO
407	POSITIVO
408	POSITIVO
409	POSITIVO
410	POSITIVO
411	POSITIVO
412	POSITIVO
413	POSITIVO
414	POSITIVO
415	POSITIVO
416	POSITIVO
417	POSITIVO
418	POSITIVO

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni espresse dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data 18 dicembre 2017.

Aree a bosco e aree agricole

Il parere di merito del Servizio foreste e fauna, pervenuto in data 13 novembre 2017, rileva che: "Dalle verifiche esperite in base alla documentazione progettuale, non sono state riscontrate, in termini generali, interazioni significative con aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico. Le nuove varianti proposte che sulla base del P.R.G. in vigore interessano aree a bosco, costituiscono di fatto adeguamenti e adattamenti a situazioni in essere che non comportano sottrazioni di superficie boscata e non pregiudicano l'assetto, idrogeologico del territorio.

Per quanto concerne la norma di attuazione che disciplina le attività nelle aree a bosco (art. 81) si segnala che un richiamo esplicito all'utilizzo della bicicletta nell'ambito di aree boscate (cfr comma 3), risulta quantomeno

ambiguo stante l'attuale assetto normativo di settore. Inoltre in materia di appostamenti fissi di caccia (art. 81, comma 6) manca un puntuale riferimento ai criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2844 del 23 ottobre 2003 a cui tali manufatti dovranno conformarsi."

Il Servizio Agricoltura evidenzia che: "Var. 97: da area agricola di pregio ad area agricola. Si ritiene che, ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione del PUP, il declassamento dell'area agricola di pregio non sia ammissibile."

Aree protette SIC/ZSC

Il rappresentante del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette evidenzia all'Amministrazione comunale la necessaria attenzione sulle ZSC "Monteghello", "Monte Zugna" e "Laghetti di Marco". Si rinvia alle condizioni poste nei relativi provvedimenti di individuazione. In particolare per le previsioni che interessano la zona "Monteghello", dove sono ammesse attività produttività agricole e zootecniche, si rileva la criticità di ogni trasformazione per cui si rinvia alla valutazione di incidenza che andrà richiamata nelle norme di attuazione. Per quanto attiene le zone del Monte Zugna e Laghetti di Marco si fa riferimento alle modifiche da bosco ad agricolo di pregio, invitando a una riflessione sulle zone tampone per compensare usi, in particolare agricoli, intensivi.

Viene rilevata quindi che per la variante 119.40 collocata a 20 metri dalla ZSC andrà prodotta necessariamente la valutazione di incidenza. L'articolo 117.2 delle norme di attuazione andrà adeguato alla disciplina delle ZSC.

Aree sottoposte a vincolo culturale

Si riporta di seguito il parere espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali:

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici"

Si comunica di aver riscontrato nella cartografia di piano la mancata individuazione della maggior parte dei vincoli diretti, indiretti e impliciti derivanti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, per i quali l'allegato alla Delibera della Giunta Provinciale n. 1227 dd. 22.07.2016 - *Legenda standard per gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale* - ha stabilito specifici codici shape. Ai sensi dell'art. 45 comma 2 del citato Codice, la cartografia di Piano deve riportare in modo evidente e leggibile (anche nella legenda), l'individuazione delle zone di rispetto dei beni tutelati, mentre l'informazione della presenza di un vincolo diretto o implicito - pur non essendo prescritta dalla legge - risulta fondamentale perché determina una diversa procedura autorizzativa da seguire per l'esecuzione delle opere edilizie sull'immobile stesso. La presenza di un vincolo di bene culturale - diretto, indiretto - implica che qualsiasi modifica al bene stesso deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento, tramite determinazione del Dirigente. La fattispecie di un vincolo implicito invece, derivante da una passata dichiarazione di presenza di interesse sull'immobile o dal fatto che l'immobile risulta di proprietà pubblica e ha più di settanta anni, impone la procedura di verifica dell'interesse culturale sul bene e porterà all'imposizione o meno del vincolo intavolato. Tali beni vanno pertanto considerati vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio fintanto che non ne sia eseguita la verifica dell'interesse culturale, che potrebbe anche portare alla dichiarazione di assenza di interesse e quindi di non applicazione delle forme di tutela del D.Lgs. 42/2004. L'art. 30 - Beni architettonici e artistici rappresentativi delle NdA riporta nel dettaglio le fattispecie dei vincoli e al comma 2. rimanda a elenchi allegati alla variante (che però non è dato vedere), specificando che i dati sono aggiornati a "ottobre 2014"; si ritiene utile verificare detti elenchi alla data attuale.

Nel Capitolo IX - Tutela e valorizzazione del Paesaggio, all'art. 38 - Ambito di riqualificazione Campana-Castel Dante e all'art. 38 bis - Ambito del Paesaggio Verticale della Ruina Dantesca-Zugna sono previsti interventi su beni direttamente tutelati (dichiarati di interesse con Determinazione del Dirigente n. 851 dd. 12 agosto 2015) che pertanto necessitano dell'autorizzazione preventiva della Soprintendenza per i beni culturali. Anche sui beni culturali ricadenti nel Titolo XI - Insediamenti storici non necessita un "*parere*", come scritto all'ultimo capoverso del comma 6. dell'art. 41 - Disposizioni generali, bensì un'autorizzazione. Riguardo all'art. 48 - Disposizioni relative al recupero dei sottotetti ai sensi dell'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile, ma si conferma la competenza della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del *Codice dei beni*

culturali e del paesaggio a valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato; questo in relazione alle finalità delle norme speciali in materia di beni culturali, volte alla conservazione e tutela del bene. Tale competenza potrebbe interessare anche immobili non sottoposti dal Piano regolatore alla categoria d'intervento di restauro, ad esempio nella fattispecie che venga dichiarato di interesse un immobile di proprietà pubblica sottoposto a verifica dell'interesse culturale, al quale era precedentemente stata attribuita una diversa categoria d'intervento.

Nelle Norme di Attuazione all'art.117 – aree ed edifici soggetti a norme speciali vengono interessate realtà sottoposte a vincolo diretto ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (come ad es. 117.8 Palazzo Balista in largo Posta, 117.12 ex Manifattura Tabacchi, 117.17 Area Polo S.Illario, 117.23 Via Castel Dante – Lizzana – Marco ed altri), senza che nelle previsioni urbanistiche sia fatta alcuna menzione a detti vincoli. Si ricorda la necessaria autorizzazione della Soprintendenza agli interventi previsti in tali ambiti laddove i lavori interessino edifici vincolati direttamente, indirettamente o implicitamente.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime **nulla osta**, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si prega di aggiungere nelle norme di attuazione il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Si coglie l'occasione per invitare lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici per aggiornare in cartografia le aree di tutela archeologica.

Gli shape files dovranno essere richiesti alla dott.ssa Chiara Conci (tel. 0461/492166; cel. 335/1408323; e-mail chiara.conci@provincia.tn.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici."

In seguito all'espressione del parere sopra riportato è giunta via mail la seguente precisazione: "riguardante la scheda dell'edificio di centro storico n.2209: essa è riferita ad una parte della p.ed. 90/1 C.C.Sacco e al punto 5. Vincoli Soprintendenza segnala che l'edificio è soggetto a vincolo diretto relativamente alle pp.mm. da 1 a 9. In realtà le pp.mm. da 1 a 9 sono gli appartamenti che si trovano nell'edificio vero e proprio oggetto della

scheda 2208 mentre per la parte considerata dalla scheda 2209 vi è la Determinazione del Dirigente n. 315 di data 19 maggio 2011 che annulla e cancella il vincolo sulle pp.mm. da 10 a 15."

Aree per attività produttive

Si riporta di seguito il parere espresso dal Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione:

- "settore industria e artigianato

Le modificazioni introdotte con la variante "anticongiunturale" non comportano modifiche sostanziali nell'individuazione delle aree per impianti produttivi, ma solamente dei modesti aggiustamenti dovuti al riconoscimento di situazioni esistenti (oss. 31, 34.....) o stralci di aree marginali ai sensi dell'art 45 della LP 15/2015 (oss. 202, 203) che non compromettono il razionale utilizzo delle aree limitrofe. Analogamente le aggiunte riguardanti l'articolato delle norme di attuazione (artt. 66 67 e 68) appaiono coerenti con quanto previsto dall'art. 118 della LP 15/2015.

Per quanto di competenza si esprime pertanto parere positivo.

- settore commercio

per quanto riguarda la programmazione urbanistica del settore commerciale, si rileva in particolare una modifica all'articolo 69 delle norme di attuazione coordinata con la successiva modifica all'articolo 101 bis rispetto alle quali questo Servizio non ha nulla da osservare. Ferma restando la prevalenza delle disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 sugli strumenti di pianificazione territoriale, si richiede di adeguare, per ragioni di chiarezza, le disposizioni contenute nel capitolo XIX delle norme di attuazione, alle modificazioni nel frattempo introdotte alla deliberazione n. 1339/2013 con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1689 di data 06 ottobre 2015 e n. 1751 di data 27 ottobre 2017."

Il Servizio Minerario ha inviato il seguente parere: "La perimetrazione delle aree estrattive (a cielo aperto e in sotterraneo) indicate nel piano regolatore generale, coincide con quella del vigente piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (piano cave).

- La variante al piano regolatore generale che interferisce con le aree estrattive in oggetto è indicata dal tematismo V100 ("variante puntuale") ed è codificata come GPU.99; tale variante prevede di modificare la zonizzazione da "area di recupero ambientale, ed area per attività estrattive in sotterraneo" in "area a bosco - sito da ripristinare- area per attività estrattive in sotterraneo", così come indicato nella tabella "Verifica PGUAP_descrizioni Varianti".
- L'area estrattiva che insiste su proprietà privata è a tutt'oggi coltivata sulla base di un progetto autorizzato dal comune di Rovereto con provvedimento n. 1666/8-87 di data 11.06.1990 con scadenza 2007, successivamente prorogato di anno in anno.
- In data 15.10.2010 il comitato tecnico interdisciplinare cave con deliberazione n. 31 ha espresso parere favorevole su un nuovo progetto esecutivo di coltivazione e ripristino dell'area estrattiva volto ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione che a tutt'oggi il comune di Rovereto non ha rilasciato.
- Il nuovo progetto prevede di estrarre un volume pari a circa 1.200.000 mc. in 11 anni.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole facendo presente che deve essere ancora ultimata la coltivazione di parte dell'area interessata dalla variante.

Si ricorda che la situazione aggiornata della perimetrazione delle aree estrattive individuate dal piano cave è consultabile sul sito: www.minerario.provincia.tn.it. In tale sito sono altresì scaricabili sia gli shapefiles che i files in formato dxf di tali aree."

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, in sede di Conferenza di pianificazione l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente riassume il parere di merito che di seguito si riporta:

"Il seguente parere effettua una valutazione in merito alle varianti cartografiche dalla n.1 alla n.304, nonché alle modifiche normative, tralasciando gli adeguamenti al PTC, nonché alla d.G.P. n. 1227/2016, in quanto non comportanti modifiche sostanziali alle destinazioni d'uso.

TUTELA DEL SUOLO

In merito ai siti inseriti nell'Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, si evidenzia che il PRG di Rovereto rappresenta cartograficamente alcuni dei siti presenti sul territorio comunale, demandando, a livello normativo (art. 94 delle norme di attuazione), ai periodici aggiornamenti da parte dei competenti servizi provinciali: pur condividendo tale asserzione, si evidenzia tuttavia, che alcuni siti, tra cui le ex discariche chiuse e bonificate, oppure alcuni siti in fase di bonifica o che sono stati oggetto di procedimenti di bonifica, devono essere necessariamente inseriti a livello cartografico nel PRG per tenerne traccia, quale utile strumento per la pianificazione. In particolare, sul territorio di Rovereto sono presenti i seguenti siti, alcuni dei quali già individuati a livello di PRG, altri non presenti, per cui si coglie l'occasione per raccomandare un aggiornamento sia cartografico che normativo, avendo cura di individuare i diversi siti attraverso un retino sovrapposto all'attuale destinazione d'uso, con uno specifico rimando nelle Norme di attuazione:

Siti inseriti in Anagrafe		
Codice	Denominazione	Gruppo
SNC161001	ROVERETO - PIAZZALE S. MARIA, 6 - OSPEDALE S. MARIA DEL CARMINE	Sito non contaminato
SPI161002	ROVERETO - PIAZZALE DEFRANCESCO - NUOVA RESIDENZA SANITARIA - COMUNE DI ROVERETO	Sito potenzialmente inquinato
SPI161003	VIA ZIGHERANE LOC. BALDRESCA – EX DISCARICA	Sito potenzialmente inquinato
SNC161010	LIZZANA – LOC. AI FIORI – DISCARICA "ALLA BORTOLA" ZONA 1 - RSU	Sito non contaminato
SNC161011	LIZZANA – LOC. AI FIORI – DISCARICA "ALLA BORTOLA" ZONA 2 - INERTI	Sito non contaminato
SIN161012	LIZZANA – LOC. AI FIORI – DISCARICA "ALLA BORTOLA" ZONA 3 - FANGHI	Sito inquinato
SPI161013	ROVERETO - LIZZANA - TRENTINO SVILUPPO s.p.a.	Sito potenzialmente inquinato
SIB161018	ROVERETO - VIA BENACENSE, 16/A - DISTRIBUTORE CARBURANTE - ESSO ITALIANA s.r.l. PV 2554	Sito bonificato
SIN161028	ROVERETO - EX SIRIC SPA - LIZZANA	Sito inquinato
SIN161029	EX MANIFATTURA TABACCHI	Sito inquinato
SIB161032	EX DISCARICA RSU LOC. VALTERI - NORIGLIO	Discariche SOIS bonificate
SIB161033	EX DISCARICA RSU LOC. ZAFFONI - NORIGLIO	Discariche SOIS bonificate
SIB161037	EX DISCARICA RSU LOC. BUSA DEI CAVAI	Discariche SOIS bonificate
SIB161039	EX DISCARICA RSU LOC. LAVINI	Discariche SOIS bonificate
SIB161040	EX DISCARICA RSU LOC. S. COLOMBANO	Discariche SOIS bonificate
SIB161044	ROVERETO - AREA EX BIMAC	Sito bonificato
SPI161045	AREA "AI FIORI" - FALDA CONTAMINATA - VEDI 161012	Sito potenzialmente inquinato
SPI161047	ROVERETO - SANDOZ (EX BIOCHEMIE) - INQUINAMENTO FALDA	Sito potenzialmente inquinato
SPI161048	ROVERETO - INQUINAMENTO FALDA ZONA INDUSTRIALE (AQUASPACE - SANDOZ - LUXOTTICA)	Sito potenzialmente inquinato
SNC161050	POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA CISTERNA INTERRATA VIALE TRENTO 70/72 - PROPRIETA' ITEA - EX SAV	Sito non contaminato
SPI161053	EX ALPE BORGO SACCO	Sito potenzialmente inquinato

SIB161054	CONTAMINAZIONE AREA EX DORMER - lotto A e C	Sito bonificato
SPI161055	POTENZIALE CONTAMINAZIONE PRESSO AQUASPACE SPA	Sito potenzialmente inquinato
SPI161056	ARISTON THERMO SPA	Sito potenzialmente inquinato
SPI161057	AREA EX DORMER - LOTTO B	Sito potenzialmente inquinato

Si rileva la necessità di inserire all'interno delle Norme di attuazione del PRG un riferimento ai siti inseriti in Anagrafe come da tabella sopra riportata, al fine di una loro corretta denominazione ed individuazione, non solo cartografica. In particolare, le Norme di attuazione dovranno prevedere che le modifiche di destinazione d'uso sulle aree oggetto di procedimento di bonifica siano subordinate ad una verifica di compatibilità con eventuali limitazioni d'uso o prescrizioni derivanti dal procedimento di bonifica specifico del sito.

Si precisa inoltre che attualmente, i siti di ex discariche RSU SOIS bonificate vengono individuati in Anagrafe sull'intera particella catastale, oppure non hanno un'area specifica, ma solamente un'indicazione del sito: l'ADEP – "Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati" si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione delle ex discariche RSU SOIS bonificate presenti sul territorio provinciale, pertanto l'esatta estensione areale dei siti sopra riportati deve essere verificata presso tale ufficio. Per la definizione dei perimetri relativi agli altri siti è possibile consultare il sito web dell'Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, oppure prendere contatti con l'U.O. Aria, agenti fisici e bonifiche della scrivente Agenzia.

Inoltre le Norme di attuazione, relativamente alle ex discariche, dovranno riportare quanto segue.

Si ricorda che le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. **Per questo va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.**

In merito, si evidenzia che il comma 6 del sopracitato art. 94 riporta un'indicazione errata in merito al "*Bosco di Noriglio ex discarica bonificata Valteri*", per la quale viene indicato che "*ove venissero intercettati rifiuti nel corso di eventuali lavori (es. costruzione di strade forestali), dovrà essere attivata la procedura per la bonifica e il ripristino dei siti inquinati ai sensi dell'art. 77, comma 1 bis del Testo Unico delle Leggi Provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 141/Leg.*"; in riferimento a quanto riportato poc'anzi, si ribadisce che i siti di ex discarica bonificati vanno innanzitutto individuati a livello cartografico nel PRG per tenere memoria della loro presenza, dopodiché essendo vietati tutti gli interventi che potenzialmente possono intaccare lo strato di copertura finale, non è accettabile che nelle Norme di attuazione sia contemplata la possibilità di scavo sopra siti di ex discarica; diversamente, l'art. 77 comma 1bis del TULP si applica nel caso di rinvenimento di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, durante la progettazione o l'esecuzione di opere pubbliche o private.

In merito a ciò, si evidenzia che è necessario individuare, con specifico retino sovrapposto alla destinazione d'uso, la presenza di un'ex discarica RSU, rinvenuta ai sensi dell'art. 77 comma 1bis del TULP in corrispondenza di un'area a parcheggio a Marco (p.f. 514/3 C.C. Marco).

In merito ai siti di ex discarica per inerti, si sottolinea che in loc. Busa dei Cavai è presente un'ex discarica per inerti, chiusa e bonificata, in corrispondenza della variante GPU1: si evidenzia l'importanza, per una corretta pianificazione del territorio, di tenere traccia della presenza di tale sito, seppur definitivamente chiuso e ripristinato, in quanto comporta dei vincoli di destinazione d'uso in analogia con le ex discariche RSU, come sopra riportato. Pertanto, si chiede di individuare cartograficamente l'ex discarica con apposito retino sovrapposto all'attuale destinazione d'uso e di inserire uno specifico rimando all'interno delle Norme di attuazione del PRG.

Inoltre, in base al Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti, tuttora vigente, è pianificato un sito di discarica per inerti, non ancora attivato, a Cengi di Marco: si ricorda che tale indicazione costituisce previsione urbanistica sovraordinata al PRG, pertanto è necessario, in un'ottica di pianificazione del territorio, tenerne memoria all'interno del PRG con il perimetro definito dal Piano Comprensoriale. In alternativa, qualora il Comune non fosse più interessato alla localizzazione della suddetta discarica, dovrà essere attivata la procedura di stralcio dell'area dal Piano Comprensoriale. Si rende noto inoltre che, in conformità alle indicazioni del "*Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D)*", approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 551 di data 28 marzo

2013, le Comunità di Valle devono aggiornare ed adeguare la propria pianificazione di settore, vista la necessità di raccordare la pianificazione locale con gli indirizzi provinciali.

Si osserva, infine, che negli shape-file relativi ai "siti da bonificare" Z603_P e ai "siti bonificati" Z604_P sono stati inseriti alcuni siti non appartenenti all'Anagrafe dei siti contaminati per i quali si chiedono chiarimenti: in particolare, tali aree sono denominate "Sant'Ilario", "distributore TOTAL loc. Brione" ed un'area senza denominazione presso il Millennium.

TUTELA DELLE ACQUE

L'art. 22 delle Norme di attuazione del PRG "*Aree di protezione fluviale*" fa esplicito riferimento alle norme inserite dal Piano stralcio della Vallagarina in merito agli ambiti fluviali: condividendo tale approccio si evidenzia tuttavia che il citato art. 22 permette, all'interno degli ambiti a valenza mediocre, gli interventi di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del PRG (tranne il comma 11): tra gli interventi ammessi vi è la possibilità di ampliamento, ma si sottolinea che all'interno degli ambiti fluviali ecologici l'ampliamento di edifici esistenti non è previsto dalle Norme del PGUAP, pertanto, in un'ottica di mantenimento della naturalità delle sponde ed in linea con i principi del PGUAP stesso di "continuità e naturalità", la possibilità di ampliamento di edifici esistenti all'interno di tali ambiti non appare accettabile.

In merito alle varianti che insistono sulla carta di criticità idrica sotterranea presente a Rovereto (suddivisa in "area critica per alterazione qualitativa della falda" e "area di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda") si rimanda alla specifica disciplina, così come ripresa nell'art. 18bis delle Norme di attuazione del PRG.

Si segnala che alcune varianti cartografiche attraverso le quali si individuano viabilità esistenti (varianti n. 5 e 119), verde privato, viabilità locale e parcheggio (variante n. 55), ripermetrazione di un'area residenziale in area agricola (variante n. 93), area agricola inedificabile (variante n. 208) si collocano, in base alla Carta delle risorse idriche, sulle aree di rispetto idrogeologico e/o di protezione di sorgenti e/o pozzi destinati al consumo umano: la *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano* vieta nelle zone di rispetto idrogeologico (varianti n. 5, 55, 93, 119), tra le altre attività, *la dispersione del sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade*. Si ricorda inoltre, che per le aree agricole esistenti che insistono sulle aree di rispetto idrogeologico è vietato "*l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi*", nonché "*lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche*".

La stessa Disciplina prevede nelle zone di protezione (varianti n. 5, 119 e 208), *fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, agroforestali e zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo – ad eccezione delle acque bianche non inquinate – lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato.*

In merito alla variante n. 37, attraverso la quale un'azienda richiede l'integrazione delle destinazioni ammesse in zona produttiva di interesse provinciale D11 (art. 77 delle Norme di attuazione) al fine di consentire la vendita dei propri prodotti, si fa presente che lo stabilimento della ditta richiedente è situato all'interno delle fasce di rispetto del depuratore biologico di Rovereto, pertanto è necessario verificare il rispetto dei criteri di protezione igienico-sanitari eventualmente imposti dalle norme specifiche di settore.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Aree residenziali nei pressi di infrastrutture stradali e ferroviarie

Il territorio comunale di Rovereto è attraversato dal tracciato della ferrovia del Brennero, nonché da arterie stradali di grande comunicazione (A22 e S.S.12), che a livello acustico possono comportare alcune criticità. Si evidenzia che per la rumorosità prodotta dal traffico veicolare i limiti sono definiti dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante le "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*". Diversamente, per la rumorosità prodotta dal traffico ferroviario i limiti sono definiti dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 ad oggetto "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*". Da evidenziare che l'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 459/1998 prevede che per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza (fascia A di ampiezza pari a 100 m dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato, fascia B pari a 150 m dal limite della precedente). Analogamente, l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 142/2004 prevede che nel caso di infrastrutture stradali esistenti gli interventi per il rispetto dei limiti sono carico del titolare della concessione edilizia se rilasciata dopo l'entrata in vigore del decreto.

Premesso ciò, si ritiene necessario aggiornare le Norme di attuazione con i riferimenti normativi sopra riportati.

Si ricorda che per l'attuazione della variante n. **119.15** con la quale si intende ampliare una zona di interesse collettivo sportivo in direzione del centro abitato sarà necessario presentare una **documentazione di impatto acustico**, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge quadro n. 447/95."

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Sotto il profilo delle scelte adottate si rileva una generale coerenza con gli obiettivi prefissati che non determinano rilevanti trasformazioni territoriali; vi sono altresì alcune proposte rispetto alle quali si rendono necessari alcuni chiarimenti.

Viene evidenziato inoltre che con l'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015, con particolare riferimento all'articolo 18, è stato introdotto il principio della limitazione del consumo di suolo, che stabilisce solo eccezionalmente l'individuazione da parte degli strumenti di pianificazione di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi: *"solo se dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio"*.

L'Amministrazione comunale propone anche numerosi stralci di diverse superfici edificabili previste dal PRG vigente per rispondere a specifiche richieste di inedificabilità presentate dai censiti. A tal proposito si ribadisce che la modifica della destinazione urbanistica da area residenziale a area agricola o a verde privato non sia ammissibile nei casi in cui sul lotto interessato siano maturati indici edilizi o siano presenti manufatti non legati ad attività agricola in essere.

La relazione illustrativa del piano riporta tre accordi urbanistici, che tuttavia non sono firmati dalle parti private. Al riguardo si richiama che l'articolo 25 della l.p. n. 15/2015 prevede che gli accordi urbanistici siano stipulati e recepiti nel piano secondo le procedure di adozione del piano stesso. La mancata stipula in sede di adozione preliminare determina il mancato deposito dei medesimi accordi, in quanto parte integrante e sostanziale del piano.

Relativamente alla 31: da area produttiva provinciale ad area agricola con vincolo di inedificabilità; si segnala che in relazione viene attribuita una nuova destinazione a verde privato.

Riguardo alla variante 84, che propone il passaggio da Residenziale di completamento ad area agricola con vincolo di inedificabilità si ricorda la necessità di verificare che non sia stato utilizzato l'indice edilizio relativo all'area.

Per la variante 85, in centro storico (scheda 4019) si evidenzia un'incongruenza in quanto mentre in cartografia la categoria di intervento permane R2 (Risanamento conservativo), nella scheda relativa si introduce la Ristrutturazione edilizia (pur senza aumento volumetrico) per il corpo di fabbrica posto a sud.

Analogamente incongruente tra cartografia e schedatura la 86 (scheda 8010 del centro storico) per il corpo di fabbrica posto a nord ipotizzato in Ristrutturazione.

Relativamente alla 97, che prevede il passaggio da Agricola di pregio ad Agricola ci si riferisce all'osservazione del Servizio Agricoltura e al PTC.

Per la 108, da Area agricola a Verde privato in prossimità di ZSC Monteghello, si chiede coerenza con previsioni del PTC.

Riguardo alla 115 in c.s. (scheda 2901) si chiede di specificare se la proposta di intervento di Ristrutturazione riguardi la barchessa e se l'incremento del 20% del volume originario non ostacoli la percezione della pregevole villa padronale.

La 126 prevede la possibilità di ampliamento dell'avancorpo a sud dell'edificio a Noriglio schedato con il n.6508 senza orientarne l'individuazione e la scelta tipologica.

Norme di attuazione

Con la variante al PRG in esame il Comune di Rovereto ha parzialmente rivisto le norme di attuazione coerentemente con i contenuti del regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Riguardo ad alcune disposizioni che richiamano analoghi contenuti della disciplina provinciale (es. articoli 17-20), al fine di evitare incongruenze o errati riferimenti applicativi, si richiama il principio di non duplicazione di cui all'articolo 17 della l.p. n. 15/2015.

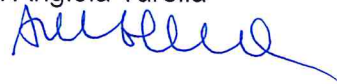
Relativamente all'articolo 95 delle norme di attuazione si osserva che al nuovo comma 4 vengono ammessi interventi generici che possono comportare "strutture e manufatti di limitata entità" senza specificarne limiti dimensionali e caratteristiche costruttive; altresì l'integrazione del comma 3 renderebbe plausibile indistintamente la compresenza di "depositi di materiali e di attività" e "interventi per servizi sportivi" collettivi quali campi sportivi e palestre pertanto risulta necessaria una specificazione a riguardo.

Con riferimento all'incremento volumetrico degli edifici esistenti previsto dall'articolo 22 delle norme di attuazione del PRG all'interno degli ambiti a valenza sia elevata che mediocre, la percentuale prevista riconduce l'intervento a quello di recupero degli edifici esistenti, che il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ritiene in linea con il concetto di "miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti" ammesso dai criteri del PGUAP.

Conclusioni

Ciò premesso, sulla base delle osservazioni emerse nella presente Conferenza di pianificazione si esprime parere favorevole alla variante al PRG in oggetto, adottata dal Comune di Rovereto, subordinatamente all'approfondimento e alla modifica dei relativi contenuti secondo quanto sopra evidenziato, al fine della sua approvazione.

Il Presidente della Conferenza
- Arch. Angiola Turella -



ND






Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
P +39 0461 497055
F +39 0461 497088
@ uff.urbpu@provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

AL COMUNE DI ROVERETO

Trento, **28 GIU. 2018**

Prot. n. S013/2018/ **376199/18.2.2/ND**

OGGETTO: COMUNE DI ROVERETO: variante al PRG Novembre 2015 anticongiunturale- Rif.to delib. cons. n. 24 dd. 28.06.2017- adozione definitiva (prat. 2410).

Con deliberazione consiliare n.24 del 28 giugno 2017, pervenuta in data 11 luglio 2017, il Comune di Rovereto ha adottato la variante al PRG denominata "Novembre 2015 anticongiunturale".

Tale variante è stata esaminata nella Conferenza di pianificazione del 18 dicembre 2017, dove sono state espresse le osservazioni riportate nel relativo verbale n. 28/2017, trasmesso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota prot. 3574 dd 3 gennaio 2018.

Con deliberazione consiliare n. 17 di data 17 aprile 2018, pervenuta in data 18 maggio 2018 il Comune di Rovereto ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, modificando gli elaborati di piano per rispondere alle osservazioni espresse dal Servizio provinciale e fornendo ulteriori elementi nel documento denominato "Controdeduzioni al verbale della conferenza di pianificazione" allegato ai documenti di piano.

Nel merito del piano definitivamente adottato si evidenziano le seguenti osservazioni che vanno risolte al fine dell'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Contenuti della variante

Rispetto a quanto evidenziato nel sopra richiamato verbale n. 28/2017 relativamente ai contenuti della variante al PRG in esame, si ritengono in gran parte giustificate le osservazioni mosse a riguardo.

Cartografia

Con l'adozione definitiva della variante in esame non sono state recepite le osservazione formulate dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio riguardo alle seguenti rappresentazioni cartografiche:

- non è completa la rappresentazione dell'A22 con il codice F516_P (manca il tratto a sud, tav. 21 e 22 - 1:2.000);
- mancano sia in legenda che in cartografia i cartigli dei Siti di interesse Comunitario (SIC);
- l'area di protezione dei laghi è stata inserita nella legenda dei vincoli tuttavia non è rappresentata come da standard (bordo viola) risultando così poco leggibile;
- nella legenda dei vincoli non è stato inserito il dato Z303_P (sito archeologico) correttamente rappresentato in cartografia;
- è stato introdotto il nuovo tematismo H102_P "**servizi privati**" con il riferimento normativo all'art. 95 "**area di recupero ambientale**";
- è stato eliminato il vincolo di inedificabilità (Z602_P) su parte della p.f. 2014/2 CC Noriglio: da correggere;

- è stato introdotto in cartografia un sito inquinato bonificato (Z604_P) sulla p.f. 761/6 CC Rovereto (Cava Fox tav.2 scala 1:2.000) che sembra non trovare riscontro nella tabella fornita da APPA ne all'interno della relazione;
- nella tavola 10 (1:2.000) non è indicata la numerazione per l'edificio storico isolato 5622;
- non è indicato il cartiglio "P-PR" parcheggio di progetto, sulla p.f. 1352/1 CC Noriglio e sulla p.ed. 241/2 CC Lizzana;
- non è indicato il cartiglio "B4.1 - 2" sulla p.f. 1429/9 CC Noriglio;
- non è indicato il cartiglio con il numero dei piani per le "zone per attrezzature ricettive ed alberghiere" D201_P (tav.2, tav.14, tav.16, tav.19 scala 1:2.000);
- non è indicato il cartiglio "s" per l'area sportiva della variante DEF 41.15 (tav.17 scala 1:2.000).

In merito alla cartografia del centro storico:

- nella tabella degli attributi del dato SHP A402_P "spazi pubblici" non sono contenuti i cartigli **VP** e **VR** (che erano presenti in prima adozione) inoltre, in cartografia sono riportati in maniera invertita rispetto alla prima adozione;
- nella tabella degli attributi del dato SHP A406_P non sono contenuti i cartigli **VS** e **SR** (che erano presenti in prima adozione);
- nella tavola 3 Borgo Sacco non è visibile il cartiglio per l'edificio R2 nr.9184 (parte della p.ed. 1/7 CC Sacco);
- nella tavola 1 Noriglio non sono visibili i cartigli per: edificio R2 nr.5918, edificio R2 nr.9171 inoltre non è ben leggibile il cartiglio R2 nr.5944;
- nella tabella degli attributi del dato A204_P "risanamento conservativo" risulta mancante l'indicazione del tipo di sopraelevazione C1, C2, C3 (che era presente in prima adozione);

Norme tecniche di attuazione

Per quanto attiene all'introduzione nelle Norme di Attuazione in relazione alla modifica introdotta all'art.77 comma 3, risulta recepita la sola richiesta pervenuta nel periodo di deposito (osservazione n.3) mentre non appare recepito quanto richiesto da APPA (verifica del rispetto dei criteri di protezione igienico sanitari eventualmente imposti dalle norme specifiche di settore).

All'articolo 94 comma 7 anziché "procedimento di bonifica" è stato scritto "procedimento di modifica"; va quindi corretto. Al comma 6 dello stesso articolo va tolto il riferimento al "Bosco di Noriglio ex discarica bonificata Valteri".

In generale, si evidenzia che in data 7 giugno 2017 è entrato in vigore il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale della legge provinciale n. 15/2015 ("Legge provinciale per il governo del territorio") a cui devono necessariamente rimandare tutti i riferimenti presenti nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame. Si chiede quindi di rivedere le norme per eliminare disposizioni contenute nel testo regolamentare, anche tenuto conto delle modifiche apportate allo stesso regolamento, entrate in vigore lo scorso 9 giugno 2018.

CONCLUSIONI

Subordinatamente alla modifica dei contenuti della variante al PRG in esame secondo le osservazioni sopra evidenziate, si ritiene che la variante al PRG definitivamente adottata dal Comune di Rovereto possa essere approvata. A tal fine, si chiede la consegna di quattro copie degli elaborati modificati, nonché di una copia in formato digitale su CD (dati .shp e .pdf).

Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.



IL SOSTITUTO DIRIGENTE

- arch. Angiola Turella -

Angiola Turella

ND